



Comune di Pesaro

Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 30/11/2020
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 146 del 20/12/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 22/12/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Presupposto del canone	3
Art. 3 – Soggetto passivi	3
Art. 4 – Soggetto attivo	3
Art. 5 – Tariffe	4
Art. 6 – Graduazione del canone in ragione della durata dell’occupazione	4
Art. 7 – Modalità e termini per il pagamento del canone	5
Art. 8 - Accertamenti e recupero del canone	5
Art. 9 - Sanzioni e indennità.....	6
Art. 10 - Riscossione coattiva	6
Art. 11 – Norme di rinvio e disposizioni finali.....	7
Allegato A)	8
ZONA STANDARD	8
ZONA 1.....	8
ZONA 2.....	9

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Pesaro, in conformità alle norme contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 837 a 847.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816, articolo 1, della legge n. 160/2019 e del relativo regolamento comunale.

Art. 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle occupazioni effettuate nei "mercati" così come definiti dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche nonché dalle norme regionali di riferimento.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 – Soggetto passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nell'ipotesi di affitto della concessione di posteggio, il proprietario dell'azienda è coobbligato in solido al pagamento del canone in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile; è fatto salvo il diritto di regresso.
3. Per le occupazioni permanenti o che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno, nonché per le occupazioni temporanee e/o stagionali, nell'ipotesi di subentro nella concessione di posteggio oltre il termine del 31 marzo, il canone per l'annualità di riferimento, fermo restando gli obblighi di natura privatistica consistenti tra le parti, dovrà essere corrisposto per intero dal concessionario dante causa.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Pesaro.
2. Il Comune di Pesaro, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi

e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Art. 5 – Tariffe

1. La determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, ai sensi dei commi 841 e 842 dell'articolo unico della legge n. 160/2019, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di adozione della deliberazione di approvazione delle stesse tariffe.

2. In caso di mancata approvazione entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) oraria: fino ad un massimo di nove ore;
- b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
- c) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Pesaro appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti.

5. In ragione dell'estensione del territorio comunale e della sua varietà e non omogeneità dal punto di vista della distribuzione degli insediamenti produttivi ed economici, della morfologia dei luoghi nonché delle attrazioni culturali e commerciali, ai fini dell'applicazione del canone il territorio è suddiviso in zone classificate in base all'importanza delle aree e degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

6. Alle occupazioni dei mercati effettuate nella ZONA STANDARD, si applica la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

7. Alle occupazioni dei mercati effettuate nella ZONA 1 si applica la tariffa standard ridotta del 20 per cento per le occupazioni giornaliere e del 15 per cento per le occupazioni annuali.

8. Alle occupazioni dei mercati effettuate nella ZONA 2 si applica la tariffa standard ridotta del 40 per cento per le occupazioni giornaliere e del 35 per cento per le occupazioni annuali.

Art. 6 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni giornaliere nei mercati che si svolgono con carattere settimanale è applicata un'ulteriore riduzione del 30 per cento del canone per le occupazioni nella zona standard e del 40 per cento del canone per le occupazioni nelle zone 1 e 2.

2. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione e verifica, n. 8 (otto) ore per ciascun giorno di mercato.

Art. 7 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni giornaliere e non periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni giornaliere e periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 31 marzo e il 30 giugno.
4. Per le occupazioni annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate: la prima rata da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o entro il 31 marzo, la seconda rata da corrispondere con scadenza 30 giugno, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli articoli successivi considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. La Giunta comunale, motivandone la necessità, può differire e variare i termini di scadenza per il versamento del canone.

Art. 8 - Accertamenti e recupero del canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 160/2019.

Art. 9 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge n. 689/1981.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusive, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dalla legge.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 11 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per tutto quanto attiene alla disciplina dei mercati, ivi inclusa l'istituzione, la modifica, lo svolgimento ed il rilascio delle concessioni, si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
2. Per tutte le occupazioni realizzate al di fuori dai mercati, così come definiti dall'art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e della normativa regionale di riferimento, si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2026.

ALLEGATO A)

ZONA STANDARD

Per i mercati che si svolgono in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio di seguito indicate:

- CENTRO - PORTO - MARE P.za del Popolo, Via Rossini, Via S. Francesco, L. go Mamiani, Via Branca, P.za Lazzarini, C.so XI settembre, Via Mazzini, Via Barignani, Via Zongo, Via Sabbatini, P.za Olivieri, Via Pedrotti. Tutte le altre vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Calata C. Duilio, Via Canale, Via Liberazione, Linea ferroviaria.

- MONTEGRANARO - MURAGLIA

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Kolbe, Via M. Tocci, Via M. Ardizio, Via Aleardi, Via Kennedy, Via Fratti (fino a Via Tumiati), Via Tu-miati (da Via Fratti a Via Stoppani), Via Stoppani, Via Arcangeli, Via Flaminia, L.go M. di Loreto.

- SORIA

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: L.go Foglia delle Nazioni, Lungo Foglia Caboto, L.go Tre Martiri, Via L.Accio (fino all'incrocio con Via Rigoni), Via Rigoni, Via Per Soria (da Via Rigoni a Via Angeli), Via Angeli, Panoramica Adriatica (da Via Angeli a Via De Pretis), Via De Pretis, Via Tommasi.

- PANTANO

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via C. Massaia, Via Saffi, Linea Ferroviaria, Via Mad. di Loreto (fino all'incrocio con Via Belgioioso), P.le San Decenzio; Via Giolitti, Via Solferino, Via Miralfiore.

- TOMBACCIA - CATTABRIGHE - S. MARIA FABBRECCE

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Milano, L. go A. Piceno, Via Gagarin, Via S. Martino, Linea Ferroviaria, Via Bologna, SS. Adriatica, Via Caprile, Via Carnia, Via Palmanova, Via Redipuglia, SS. Adriatica (fino all'incrocio con Via Milano).

- VILLA FASTIGGI

Via Fastiggi (dall'incrocio con Via Canonici fino a Via Fanti), Via Valerio (da Via Fastiggi a Via Concordia), Via Concordia (da Via Valerio a Via Tanari).

ZONA 1

Per i mercati che si svolgono in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio di seguito indicate:

- CENTRO - PORTO - MARE

L.go Aldo Moro, V.le della Repubblica, P.le della Libertà, V.le Trieste, P.za Matteotti, P.le Garibaldi, Via Gramsci, P.za Carducci, Via XI Febbraio, Via Bramante, Via Bixio, Via Manzoni, Via Cialdini, Via De Gasperi, Via Raggi, Via Cavallotti, Via Rosselli, V.le Vittoria (da Via Cavallotti a V.le Gorizia), V.le Marconi, V.le Fiume, Via Don Minzoni, Via Marsala, P.le Innocenti, Via Partigiani, Via Bertozzini, P.le I^o maggio, Via Cartella, Via Mamelì (incrocio con Via Cecchi e Via Cavour), P.za Doria, Via Cecchi, V.le Gorizia, Via Cavour.

- MONTEGRANARO - MURAGLIA

Via Flaminia (fino all'incrocio con Via Fratti), Via Commandino, P.za Redi, Via Negrelli (fino all'incrocio con Via Kennedy), Via Kennedy (fino all'incrocio con Via Negrelli), Via Galilei, Via Ugolini, L.go Madonna di Loreto, Via Kolbe (fino all'incrocio di Via M. Tocci).

- SORIA Via Baldi (dall'incrocio con V.le Mosca), V.le Mosca, P.za Europa, V.le Belgrado, V.le Londra, V.le Berna, V.le Parigi, V.le Stoccolma, L. go Berlino, V.le Bruxelles, V.le Vienna, Lungo Foglia delle Nazioni (da Via Belgrado a V.le Parigi).

- VILLA SAN MARTINO

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Solferino, Via Boito, P.za Papa Giovanni XXIII, Via Togliatti, Via Respighi, Via Cimarosa.

- QUARTIERE - PANTANO

Via V. Rossi, Via Lanza (fino all'incrocio con Via Giolitti), Via Giolitti (fino all'incrocio con Via Solferino).

ZONA 2

Tutti i mercati che si svolgono in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel territorio comunale e non ricomprese nelle altre zone di seguito indicate, ivi incluso il territorio del Municipio di Monteciccardo